

Prot. 13

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità, in occasione del "Carnevale 2010 nel periodo compreso tra il 4 ed il 21 febbraio 2010.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata: turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l'incolumità delle persone e insudiciando le vie, i fabbricati e i monumenti;

che per tali motivi negli anni scorsi vi sono stati reclami e numerose lamentele da parte di molti cittadini, vittime di un uso incontrollato dei bombolette spray, farina, uova

che, salvo le ipotesi di reato di cui agli artt. 581(percosse), 582 (lesioni), 635 (danneggiamenti), e 660 (disturbo o molestia alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada e dal T.U. degli Enti Locali.

Considerato che il periodo di Carnevale quest'anno si conclude il giorno 16 febbraio 2010

Ritenuto necessario assicurare che le condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione.

Visto l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto l'art. 7 del Regolamento di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli;

Visto l'art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;e;

Visto l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 4 ed il 21 febbraio 2010 è vietato:

1 l'acquisto, la vendita e l'uso di bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti urticanti o irritanti.

2. la detenzione e l'uso in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico di materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume,coloranti vari, farine, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e

privati. mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere. nonchè imbrattare o sporcare strade, piazze, monumenti.

3.l'assunzione di comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possono turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti per il mancato rispetto delle prescrizioni con una sanzione amministrativa di € 200,00 ovvero di € 400,00, nel caso di reiterata condotta oltre le sanzioni previste dal penale e dal codice della strada, se applicabili.


Gli oggetti o strumenti utilizzati sono confiscati.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà, nel caso di persone minorenni.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso al Comando di Polizia Municipale cui spetta il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

il Sindaco

On. Rosa Iervolino Russo



La presente Ordinanza Sindacale conforme
all'originale è composta di 2 pagine.
Napoli, 3 FEB 2010

